


N. 00048/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 348 del 2010, proposto da:
Wwf Italia Onlus, in persona del legale rappresentante, rappresentato
e difeso dall'avv. Gianluca Notari, con domicilio eletto presso
Giuseppe Bellieni in Genova, via Fiume 4/6;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro
pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
presso cui è domiciliato per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane
2;

Comune di Ventimiglia, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Piscitelli, con domicilio eletto
presso Luigi Piscitelli in Genova, corso Saffi 7/2;

Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avv. Michela Sommariva, con domicilio eletto presso Michela Sommariva in Genova, via Fieschi 15;

A.R.P.A.L., Provincia di Imperia, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio di Imperia, Agenzia delle Dogane, Capitaneria Porto Imperia, Conferenza dei Servizi, Asl n.1 - Imperiese, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Provveditorato interregionale alle opere pubbliche;

nei confronti di

A.I.G.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Dalla Libera, Anna Russo, con domicilio eletto presso Enrico Spigno in Genova via dei Mille n. 9 presso Segreteria T.A.R.;

Cala del Forte Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, via XII Ottobre, 2/63;

Enel Distribuzione Spa, Riviera Trasporti Spa;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Ventimiglia (Conferenza di Servizi ex art. 6 D.P.R. n. 509/97, art. 59 della L.R. 36/1997 e s.mi. e art. 14 legge 241/90 e s.m e i.) di approvazione del progetto definitivo avente valore di PUO (piano urbanistico operativo) per la realizzazione di un nuovo porto turistico in Loc. Scoglietti; del decreto del Dirigente del Servizio Regionale Procedimenti

Concertativi n. 3689 del 23 dicembre 2009 con il quale è stato formalmente concluso, (ai sensi dell'art. 14 ter, comma 9, della Legge 241/1990 e s.m. e i), il procedimento di Conferenza di Servizi, avviso apparso su BUR regionale n. 8 del 24 febbraio 2010; di ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque connesso di tutte le deliberazioni assunte dalla Conferenza di Servizi sia in sede referente che in sede deliberante; di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Regione Liguria e di Comune di Ventimiglia e di A.I.G.A. e di Cala del Forte Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 14 aprile 2010 l'associazione WWF Italia ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo:

1) violazione dell'art. 81 d.p.r. 616/1977 e dell'art. 3 d.p.r. 383/1994

in relazione agli artt. 8 e 9 l. 1150/1942 e all'art. 59 l.r. 36/1997, eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, in quanto non risulta agli atti del procedimento alcuna verifica della compatibilità del progetto con il piano stralcio rischio idrogeologico;

2) violazione dell'art. 81 d.p.r. 616/1977 e dell'art. 3 d.p.r. 383/1994 in relazione alla l.r. 36/1997, eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il progetto, per quanto riguarda la costa, non rispetterebbe la pianificazione territoriale e sarebbe stato sostanzialmente modificato, successivamente alla procedura di VIA;

3) violazione del d.p.r. 509/1997 e mancato coordinamento con la normativa comunitaria in tema di lavori pubblici, incompetenza, eccesso di potere per difetto di presupposto e di motivazione, in quanto le regole del decreto Burlando sarebbero inidonee a garantire la pubblicità e la competizione, inoltre il Comune non sarebbe obbligato ad avviare il procedimento ai sensi del d.p.r. 509/97 laddove ravvisasse l'incompatibilità dell'intervento con l'interesse pubblico, inoltre le attività commerciali che dovrebbero essere insediate sarebbero sproporzionate rispetto alla tipologia dell'intervento e le funzioni residenziali estranee all'ambito di applicazione del decreto;

4) violazione dell'art. 6 d.p.r. 509/97, in relazione all'art. 27 l. 142/90, incompetenza, eccesso di potere per difetto di presupposto e di motivazione, in quanto la conferenza di servizi non era l'organo competente ad approvare il progetto atteso che lo stesso costituiva

variante del puc;

5) violazione dell'art. 14 l. 84/94 e s.m.i., incompetenza, eccesso di potere per difetto di presupposto e di motivazione, in quanto non sarebbe stato acquisito il parere dell'Autorità marittima;

violazione dell'art. 81 d.p.r. 616/1977 e dell'art. 3 d.p.r. 383/1994, degli artt. 146 e 159 d.lgs. 42/2004 e dell'art. 1 l.r. 20/1991, violazione dell'art. 3 l. 241/90, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto la localizzazione del porto turistico sarebbe per più versi inopportuna sotto il profilo dell'accessibilità e dei collegamenti, dell'eliminazione di spiagge esistenti, il potenziale danneggiamento delle grotte marine di Punta della Rocca e simili.

Si costituivano in giudizio il Comune di Ventimiglia, la Regione Liguria, il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, Aiga s.p.a. e Cala del forte s.r.l.

All'udienza del 2 dicembre 2010 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è rivolto avverso il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo porto turistico di Ventimiglia.

Il primo motivo è infondato

La Provincia di Imperia, infatti, si è espressa in senso favorevole all'opera del Settore Pianificazione e difesa del territorio 4 dicembre 2009 n. prot. 0064144 (si cfr. sub doc. n. 4 delle produzioni della controinteressata 4 maggio 2010).

Il secondo motivo è generico nella parte in cui censura un preteso

ma indimostrato conflitto con le previsioni del puc relative alla zona costiera.

A tal riguardo non risultano indicate le norme del puc configgenti con il progetto nè i profili rilevanti in tal senso.

Il motivo è, invece, infondato nella parte in cui lamenta lo spostamento del molo di sottoflutto di 30 metri, con conseguente modifica del progetto rispetto a quello sottoposto a VIA. Sul punto paiono convincenti le deduzioni della controinteressata che ha dimostrato come tale modifica in realtà sia stata imposta da una specifica prescrizione imposta in sede di VIA.

Con il terzo motivo si censura in primo luogo l' idoneità del d.p.r. 509/97 a tutelare la concorrenza tra le imprese.

La censura è inammissibile per difetto di legittimazione della ricorrente associazione ambientalistica a tutelare profili relativi alla concorrenza tra imprese.

La seconda censura è espressa in modo perplesso. Sostenere, infatti, che il Comune non sarebbe tenuto ad avviare la procedura prevista dal D.P.R. 509/97 in assenza interesse pubblico non significa per ciò solo predicare l'illegittimità dell'operato del Comune. A tal fine sarebbe necessaria una dimostrazione dell'evidente assenza di interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Senza contare che la realizzazione dell'opera in questione è stata prevista da diversi strumenti di programmazione territoriale: PTCP regionale, PTCP della Costa e puc onde non risulta evidente sotto quale profilo

sarebbe assente l'interesse pubblico.

Infine infondata è la terza censura con la quale si lamenta l'asserita sproporzione delle funzioni commerciali e l'incompatibilità delle funzioni residenziali. A tal riguardo è sufficiente rilevare come la previsione di spazi commerciali nel distretto del nuovo porto turistico sia prevista dal puc, non impugnato dalla ricorrente, e che le residenze sono localizzate fuori del compendio demaniale su suolo di proprietà privata.

Il quarto motivo è infondato.

L'art. 59 della l.r. 36/97 prevede espressamente la modalità della conferenza dei servizi per l'approvazione di varianti al puc.

Il quinto motivo è infondato atteso che la Capitaneria di porto di Imperia, con nota 27 novembre 2009 n. 030302/11883, ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto definitivo (si cfr. sub doc. n. 5 delle produzioni della controinteressata 4 maggio 2010).

Il sesto motivo è inammissibile.

Si deve, infatti, rilevare come con tale mezzo la ricorrente abbia, in sostanza, espresso una serie di osservazioni attinenti al merito del progetto, e come tali insindacabili in questa sede, già espresse nel corso del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Sul punto giova rilevare che il provvedimento conclusivo della valutazione di impatto ambientale non è stato impugnato.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controparti costituite, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 4000, 00 (quattromila/00) oltre IVA e CPA per ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Roberto Pupilella, Consigliere

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

